

OSSERVATORIO PER LA GIUSTIZIA CIVILE DI TORINO

Per una prassi condivisa nel processo civile

FASE INTRODUTTIVA	2
I. Atti introduttivi	2
II. Udienza di prima comparizione	2
III. Richieste di provvedimenti cautelari e anticipatori.....	2
IV. Chiamata di terzo nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo	3
ATTIVITA' ISTRUTTORIA	3
V. Deduzioni istruttorie.....	3
VI. Ammissione e assunzione delle prove	3
VII. Ammissione e svolgimento della CTU	4
VIII. Rotazione degli incarichi	5
DECISIONE DELLA CAUSA.....	5
IX. Adempimenti dei difensori	5
X. Attività del giudice	5
COMUNICAZIONI DI CORTESIA	5
XI. Tra avvocati e magistrati	5
XII. Adempimenti di cancelleria.....	6

FASE INTRODUTTIVA

I. Atti introduttivi

1. L'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c. indicherà in modo specifico le decadenze comminate dalla legge.
2. L'attore, nell'atto di citazione, darà espresso avviso al convenuto dell'abbreviazione dei termini di costituzione.
3. L'atto di citazione, la comparsa di costituzione e risposta e tutti i successivi atti, indicheranno in calce l'elenco dei documenti prodotti.
4. Il difensore avrà cura di indicare, nell'epigrafe dell'atto introduttivo o nella procura, l'identità del legale rappresentante della persona giuridica.

II. Udienza di prima comparizione

5. Il giudice valuterà l'opportunità di mettere a verbale le proposte transattive dopo aver sentito le parti sul punto.
6. Il giudice avrà cura di decidere nella fase preliminare della causa le questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito, salvo che le ritenga manifestamente infondate.
7. L'ordinanza di scioglimento della riserva ex art. 183 6° comma c.p.c. verrà comunicata a mezzo *fax* o con altro mezzo idoneo a garantire che tutte le parti possano prenderne conoscenza lo stesso giorno.

III. Richieste di provvedimenti cautelari e anticipatori

8. Sulle istanze di concessione di misure cautelari o anticipatorie, il giudice pronuncerà nella stessa udienza o in seguito a riserva, assegnando, se necessario, un termine per depositare memorie difensive.
9. Il giudice, sciogliendo la riserva sulle istanze cautelari o anticipatorie, assegnerà – ove richiesti – i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.

IV. Chiamata di terzo nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo

10. Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo ne farà richiesta al giudice, che potrà autorizzare la chiamata anche prima dell'udienza. In alternativa l'opponente potrà citare il terzo direttamente all'udienza fissata con l'atto di citazione: in tal caso, il giudice provvederà nella stessa udienza sulla autorizzazione alla chiamata.

ATTIVITA' ISTRUTTORIA

V. Deduzioni istruttorie

11. Le memorie destinate alle deduzioni istruttorie dovranno contenere una chiara, completa e definitiva indicazione di tutti i mezzi di prova di cui si intende effettivamente ottenere l'ammissione, senza rinvii a precedenti atti di causa, e tale da tener conto dei fatti non più contestati.

12. I difensori avranno cura di indicare il nominativo dei testimoni per ciascun capitolo di prova.

VI. Ammissione e assunzione delle prove

13. In caso di riduzione della lista testi il giudice indicherà il numero dei testimoni da escutere su ciascun capitolo ammesso.

14. L'assunzione della prova orale sarà preferibilmente concentrata in un'unica udienza; ove ciò non fosse possibile, al momento dell'ammissione della prova sarà fissato un calendario di massima per lo svolgimento di essa.

15. I difensori avranno cura di citare i testimoni con adeguato anticipo rispetto all'udienza di escussione, in modo da poter documentare l'esito della notifica, e indicheranno l'ora e il luogo (piano, aula) dell'udienza.

16. Nella verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai testimoni, il giudice avrà cura di riportare il contenuto di ciascuna dichiarazione in modo esauriente e dettagliato, non limitandosi a dare atto della conferma della circostanza capitolata.

VII. Ammissione e svolgimento della CTU

17. I difensori che domandino l'ammissione di CTU avranno cura di formulare il quesito che intendono sottoporre al perito. Il giudice, nell'ordinanza ammissiva, provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva la discussione con i difensori e con lo stesso consulente circa il contenuto definitivo e la integrazione dei quesiti inizialmente proposti.

18. All'udienza di conferimento dell'incarico il giudice:

- a. provvederà alla definitiva formulazione dei quesiti da sottoporre al CTU;
- b. specificherà che – qualora la CTU venga espletata dopo il maturare delle preclusioni istruttorie – il CTU non possa acquisire né tener conto di documenti diversi rispetto a quelli già prodotti, salvo quelli (espressamente indicati) di cui il giudice stesso voglia delegare l'acquisizione in base ai poteri officiosi ex art. 213 c.p.c. ovvero ex art. 2711 c.c.;
- c. incaricherà il CTU di esperire un tentativo di bonario componimento della controversia;
- d. inviterà il CTU a redigere verbale delle operazioni, inserendo le osservazioni dei soggetti legittimati a parteciparvi; inviterà inoltre il CTU ad acquisire le osservazioni scritte e orali trasmesse (entro un termine da lui assegnato) dai consulenti di parte all'esito delle operazioni, tenendo conto e prendendo posizione sul punto nella relazione finale;
- e. disporrà che il CTU depositi la relazione, unitamente alle copie per tutte le parti costituite, sia in forma cartacea sia su supporto digitale, ovvero trasmetta alle parti in allegato ad e-mail il testo della relazione;
- f. disporrà che il CTU depositi, unitamente alla relazione, anche la richiesta di compenso e di rimborso delle spese (con copia per le parti costituite), con l'avvertenza che i difensori – entro il termine assegnato per il deposito di osservazioni sulla CTU – potranno presentare eventuali rilievi e che il giudice provvederà alla liquidazione solo dopo la scadenza del termine;
- g. assegnerà alle parti un termine, anteriore alla successiva udienza, per il deposito di memorie di osservazioni sulla CTU e un ulteriore termine per repliche.

VIII. Rotazione degli incarichi

19. Compatibilmente con la natura fiduciaria dell'incarico, nella scelta del consulente tecnico il giudice terrà conto della opportunità di rotazione degli incarichi e di eventuali indicazioni congiunte delle parti.

DECISIONE DELLA CAUSA

IX. Adempimenti dei difensori

20. I difensori avranno cura di precisare le conclusioni richiamando, in modo specifico, quelle già dedotte in altro atto di causa o allegando al verbale un foglio a parte. Ove richiesti forniranno al giudice su supporto informatico una copia delle conclusioni.
21. I difensori metteranno a disposizione delle controparti una copia della nota spese.
22. In caso di conciliazione della causa già trattenuta a decisione, i difensori, prima della scadenza del termine per il deposito di memorie ex art. 190 cpc, formuleranno istanza congiunta per la rimessione della causa sul ruolo.

X. Attività del giudice

23. Se il giudice ritiene di dover decidere la controversia sulla base di una argomentazione non prospettata o non discussa dalle parti, provvederà a sollecitare il contraddittorio rimettendo la causa sul ruolo.
24. Il giudice privilegerà la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., soprattutto nelle cause semplici, contumaciali o relative a questioni seriali o preliminari di rito.

COMUNICAZIONI DI CORTESIA

XI. Tra avvocati e magistrati

25. L'avvocato di parte convenuta provvederà a comunicare preventivamente alla controparte la propria costituzione in udienza.

26. In caso di produzione di documenti in udienza, o di precisazione delle conclusioni a mezzo foglio da allegare al verbale, il difensore ne fornirà contestualmente una copia alle controparti, o la trasmetterà loro prima dell'udienza.
27. Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo il difensore dell'opposto provvederà a depositare, contestualmente alla costituzione, anche il fascicolo della fase monitoria.
28. Il difensore avrà cura di comunicare tempestivamente alla controparte e al giudice la impossibilità di comparizione della parte all'udienza fissata ex art. 185 c.p.c., o dei testi all'udienza fissata per la escussione.
29. I difensori e il giudice si daranno reciproca comunicazione, anche a mezzo fono, dell'impossibilità di essere puntuali all'udienza.
30. Il giudice, in caso di impedimento, comunicherà tempestivamente alle parti, anche a mezzo fax o fono, il provvedimento di sostituzione con altro giudice o la fissazione di nuova udienza.
31. Gli avvocati avranno cura di depositare i fascicoli di parte almeno una settimana prima dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
32. I difensori avranno cura di avvisare il giudice, almeno una settimana prima dell'udienza
 - degli accordi intervenuti o in corso di perfezionamento tra le parti;
 - della cause rinviate ai sensi degli art. 181, 309, 348 c.p.c., che saranno invece trattate;
33. Il domiciliatario trasmetterà al difensore non appartenente al foro di Torino il presente protocollo.

XII. Adempimenti di cancelleria

34. Il ruolo di udienza sarà affisso alla porta del locale in cui questa si tiene, all'inizio della settimana.
35. Se l'udienza viene tenuta in luogo diverso da quello abituale, la cancelleria affiggerà tempestivamente l'avviso sulla porta della stanza del giudice.
36. All'atto dell'iscrizione a ruolo i difensori presteranno particolare attenzione nell'indicare correttamente il codice fiscale, l'indirizzo delle parti e l'oggetto della causa, con la relativa codificazione.

37. Il giudice verificherà la corretta indicazione dell'oggetto della causa.
38. Il giudice, gli avvocati e la cancelleria avranno cura di mantenere in ordine il fascicolo.
39. Qualora vengano prodotti documenti in udienza, il giudice inviterà le parti ad aggiornare l'indice del proprio fascicolo.
40. I difensori avranno cura di mettere a disposizione di ciascuna delle parti in causa, anche se non vi è contraddittorio con esse, una copia dei propri atti difensivi.
41. In caso di comunicazioni mediante *fax* o posta elettronica, i difensori daranno riscontro alla cancelleria dell'avvenuta ricezione.
42. I difensori segnaleranno tempestivamente alla cancelleria il mutamento dei propri recapiti.